


GAZSETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA



ANNO 1877

ROMA — LUNEDÌ 1° OTTOBRE

NUM. 229

ASSOCIAZIONI.

		Trim. Sem. Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA	L. 11 21 40
	Per tutto il Regno „	13 25 48
Giornale senza Rendiconti	ROMA	L. 9 17 32
	Per tutto il Regno „	10 19 38
Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.		

IN SERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n. 4; in Torino, via delle Orfane, n. 7. — Nelle province del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il N. 4060 (Serie 2^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge elettorale 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Veduta la domanda dei comuni di Mergo, Poggio San Marcello e Rosara per essere separati dalla sezione elettorale di Montecarotto, ed uniti a quella di Castelplanio, istituita con R. decreto del 5 settembre 1877;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I comuni di Mergo, Poggio San Marcello e Rosara sono separati dalla sezione elettorale di Montecarotto, ed uniti a quella di Castelplanio, appartenente al Collegio di Fabriano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pollenzo, addì 23 settembre 1877.

VITTORIO EMANUELE

G. NICOTERA.

Il Num. 4050 (Serie 2^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 della legge 3 febbraio 1871, numero 33 (Serie 2^a);

Vista la legge 6 luglio 1875, n. 2582 (Serie 2^a), che autorizza la maggiore spesa di lire 5,000,000 per il trasferimento

della capitale del Regno a Roma, da inscriversi ripartitamente nei bilanci dal 1875 al 1877 del Ministero dei Lavori Pubblici;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo inserito al capitolo n. 61 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1877, è autorizzata una prelevazione nella somma di lire trentatremila (L. 33,000) da portarsi in aumento al capitolo numero 156, *Trasporto della capitale da Firenze a Roma - Indennità agli impiegati dell'Amministrazione centrale, spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie*, del bilancio medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 7 settembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

S. M. ha firmato in data del 28 settembre il decreto col quale il cav. Filippo Gotelli, intendente di Finanza a Macerata, è destituito dall'impiego per gravissime mancanze commesse nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Num. 4059 (Serie 2^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto che la Provincia, il Comune e la Congregazione di carità di Modena hanno costituito fra di loro un Consorzio nello intento nobilissimo di concorrere alla conservazione e al maggiore incremento della modenese Università;

Veduto il progetto di statuto nel quale sono stabilite le norme, onde il Consorzio verrà governato;

Sulla proposizione dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la Pubblica Istruzione, e per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato lo statuto del Consorzio universitario di Modena, annesso al presente decreto e firmato d'ordine.

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 agosto 1877;

Visto il testamento 19 agosto 1860 del canonico Francesco Rummo;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie,

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico. L'Amministrazione del Conservatorio di San Gennaro a Mater Dei in Napoli è autorizzata ad invertire il capitale rappresentato da lire 400 di rendita sopramentovata per provvedere alla estinzione dei debiti dei quali è gravato il patrimonio del Conservatorio medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 5 settembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Il Numero MDCXCIV (Serie 2^a, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Visto il testamento del 29 aprile 1869, con cui la fu Maria Tedesco lasciava all'Università israelitica di Livorno la rendita di lire cento sul Debito Pubblico per l'istituzione di un'opera pia con lo scopo di sussidiare con la metà di tale somma, nell'anniversario della sua morte, vedove ed orfani poveri israelitici e con l'altra metà gli alunni e le alunne delle Scuole israelitiche in Livorno;

Vista la domanda fatta dal Collegio degli amministratori dell'Università israelitica in Livorno per la costituzione dell'opera pia predetta in Corpo morale;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Livorno in data del 21 luglio 1877;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visti gli articoli 4 e 25 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie,

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. L'opera pia fondata in Livorno dalla fu Maria Tedesco col testamento sopracitato del 29 aprile 1869 è costituita in Corpo morale.

Art. 2. L'amministrazione dell'opera pia predetta è affidata al Collegio degli amministratori dell'Università israelitica di Livorno, il quale dovrà sottoporre alla Nostra approvazione, nel termine di sei mesi, il relativo statuto organico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 5 settembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Il Numero MDCXCV (Serie 2^a, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Vista la dimanda della Giunta municipale di Santo Stefano Belbo (Cuneo) in data 5 aprile ultimo scorso, diretta a conseguire la costituzione in Corpo morale dell'Asilo infantile esistente in quel comune e la approvazione del relativo statuto organico in data 1° ottobre 1876;

Visto il voto emesso dalla Deputazione provinciale di Cuneo in seduta del 23 aprile prossimo passato;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. È costituito in Corpo morale l'Asilo infantile esistente nel comune di Santo Stefano Belbo (Cuneo), ed è approvato lo statuto organico del medesimo luogo più in data 1° ottobre 1876, composto di ventinove articoli, ritenendo soppresse le parole contenute nel l'articolo 24: *quando il Consiglio creda conveniente.*

Art. 2. Il medesimo statuto sarà visto e sottoscritto dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 5 settembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

S. E. il Ministro dell'Interno, ritenuta la opportunità di avviare gli studi per la compilazione della unica Farmacopea ufficiale, o Codice farmaceutico, per tutto il Regno, affinchè possa farsene l'applicazione appena sarà pubblicato il Codice sanitario, il cui progetto fu già presentato al Parlamento, ha nominato a tale scopo una Commissione di 15 membri da riunirsi nella capitale il 1° ottobre corrente, composta dei professori:

Cannizzaro senatore Stanislao, *presidente* — Fedeli Fedele, senatore — Cantani Arnaldo — Patamia Carmelo — Concato Luigi — Cervello Nicola — Guerri Luigi — Barbaglia Gio. Angelo — Mosca Luigi — De Luca Sebastiano — Polli Giovanni — Pollacci Egidio — Cocconi Girolamo — Vallada Domenico — De Visiani Roberto — Il dott. Bagnis Amedeo eserciterà le funzioni di Segretario (senza voto deliberativo).

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di mineralogia, vacante nella R. Università di Sassari.

A forma dell'art. 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di mineralogia, vacante nella R. Università di Sassari.

Il concorso avrà luogo per titoli.